

LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1998, N. 127

Interventi in materia di Protezione Civile e riconoscimento delle attività dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione Abruzzi

BURA N. 30 DEL 27 NOVEMBRE 1998

Art. 1

Finalità

1. La Regione Abruzzo, anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/89, riconosce all'Associazione Nazionale Alpini - di seguito denominata ANA - Sezione Abruzzo, quale Associazione di volontariato in grado di assicurare la propria attività a supporto degli interventi di protezione civile, sia di carattere preventivo sia di carattere ordinario e straordinario, che si determinano nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2

Ambiti di intervento dell'ANA

1. Per il raggiungimento delle finalità la Sezione Abruzzo dell'ANA si impegna a:

- a. a fornire, nei limiti delle sue specifiche capacità, specialisti nelle tipiche funzioni di protezione civile ai fini della collaborazione con le strutture regionali negli studi di previsione e prevenzione delle calamità naturali nell'ambito del territorio regionale e la loro attiva partecipazione al manifestarsi dell'emergenza;
- b. a collaborare con l'Assessorato competente nei corsi di formazione di personale volontario per la protezione civile;
- c. ad impiegare i propri volontari ed i propri mezzi alle dipendenze del Servizio di protezione civile in caso di calamità naturali prodottesi sul territorio regionale;
- d. a collaborare con il Servizio di protezione civile nell'organizzazione di esercitazioni, sia sotto il profilo logistico sia propriamente operativo;
- e. ad assicurare la presenza del proprio personale nella costituzione del centro operativo dell'emergenza, istituito dalla Regione ovvero dall'autorità competente;
- f. ad attivare immediatamente i propri volontari e a garantirne la presenza in loco entro 24 ore dal manifestarsi dell'evento calamitoso;
- g. a riservare sulla rivista "L'Alpino d'Abruzzo" adeguati spazi informativi inerenti la diffusione della cultura della protezione civile e le attività dell'assessorato competente.

Art. 3

Responsabilità della Sezione Abruzzo dell'ANA

1. In relazione agli ambiti di intervento definiti al precedente art. 2, la Sezione Abruzzi dell'ANA assume la piena responsabilità delle iniziative poste in essere, rispondendo essa dell'attività dei singoli soci e del loro impiego sia in caso di esercitazioni sia in caso di calamità.

2. La Sezione Abruzzo dell'ANA è responsabile della qualificazione e dell'idoneità fisica dei propri soci impegnati negli interventi di protezione civile.

3. La Sezione Abruzzo dell'ANA è tenuta a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'impiego delle risorse economiche messe a disposizione dalla Regione Abruzzo ed a presentare un quadro degli interventi preventivati.

4. La Sezione Abruzzo dell'ANA deve provvedere ad assicurare i propri associati, a fronte di ogni rischio, almeno ogni qualvolta questi sono impegnati in attività per la protezione civile.

Art. 4

Compiti della Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale inerenti la protezione civile, in considerazione della capillarità dell'organizzazione dell'ANA, riserva ai soci della medesima associazione almeno il 15% dei posti di ciascuna attività formativa.

2. La Regione Abruzzo, al fine di rendere più efficace l'operatività dell'ANA Sezione Abruzzo, mette a disposizione della stessa materiali ed attrezzature integrative speciali in comodato o in uso, se non necessari al Servizio di protezione civile.

3. La Regione Abruzzo - in deroga a quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 58/89 - eroga un contributo economico annuale all'ANA, in considerazione della pluralità delle iniziative poste in essere dalla medesima associazione. Il contributo concesso non può essere utilizzato per compensi diretti ed indiretti a favore dei singoli volontari in ragione del loro impiego.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, il contributo economico erogato dalla Regione Abruzzo tiene conto anche delle spese necessarie per l'attivazione di un gruppo operativo avente rilevanza di carattere regionale.

Art. 5

Convenzione ed estensione all'ambito locale

1. La Regione Abruzzo e la Sezione Abruzzi dell'ANA, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenute a sottoscrivere apposita convenzione, al fine di dare immediata operatività ed attuazione alle finalità ed alle attività recate dalla presente legge.

2. La Sezione Abruzzo dell'ANA autorizza i propri gruppi alpini a stipulare analoghe convenzioni con le amministrazioni comunali limitatamente ai rispettivi ambiti territoriali.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1998 in £. 150.000.000, si fa fronte con i fondi già iscritti nel Cap. 11428 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio corrente.

2. Per gli anni successivi gli oneri economici gravano sul pertinente capitolo di bilancio, in dipendenza della convenzione adottata.

Art. 7

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.